

STATUTO

IG STUDENTS S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA FILIPPO ARGELATI
10

Numero REA: MI - 2120002

Codice fiscale: 09878750968

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

	I soci hanno versato il venticinque per cento dei conferimenti in denaro nelle mani dell'organo amministrativo che dichiara di averli ricevuti, nel seguente modo:	
	il socio Dentale Domenico ha versato euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero) a mezzo un vaglia postale non trasferibile di pari importo n.ro 0362391006-03 emesso in data 30 marzo 2017 dalle Poste Italiane S.p.A. - Ufficio di Castellammare di Stabia 2 all'ordine della costituenda società;	
	il socio Altamura Luigi ha versato euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta e centesimi zero) a mezzo un assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 7401672212-12 emesso in data 30 marzo 2017 dalla Banca Unicredit S.p.A. filiale di Casoria all'ordine della costituenda società.	
	La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 7	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2017.	
	ARTICOLO 8	
	L'importo globale delle spese per la presente costituzione, ammontante a circa € 1.500,00 (millecinquecento) è posto a carico della Società.	
	ARTICOLO 9	
	PATTI SOCIALI AVENTI AD OGGETTO LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE	
	E' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs 155/2006 una società a responsabilità limitata, con la qualifica di impresa sociale, denominata "IG STUDENTS S.r.l. - Impresa Sociale".	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La società ha sede in Milano.	
	Potranno essere istituiti stabilimenti, succursali, negozi, uffici, depositi e rappresentanze in genere in tutto il territorio nazionale e all'estero, nonché sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ' La società non ha scopo di lucro.	
	La società, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 24/03/2006 n.ro 155, ha per oggetto l'attività organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi ad utilità sociale innovativi e ad alto valore tecnologico, diretta a realizzare finalità di interesse generale nei seguenti settori:	
	- dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;	
	- della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004 n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	- della valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;	
	- del turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001 n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;	
	- della formazione universitaria e post-universitaria;	
	2	

	- della ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	- della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;	
	- della promozione, erogazione e gestione di corsi di formazione, anche professionale, attività integrative scolastiche ed occupazionali, stage aziendali, altri servizi di istruzione e formazione;	
	La società ha altresì per oggetto:	
	- l'erogazione di servizi di supporto alla creazione ed alla gestione d'impresa;	
	- la produzione, distribuzione e diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori relativi alle attività che costituiscono l'oggetto sociale;	
	- la creazione di strumenti di comunicazione e di informazione indipendenti e la costruzione di iniziative di carattere culturale e sociale quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, mostre d'arte, attività sportive, iniziative di aggregazione e socializzazione, viaggi, eventi, incontri, fiere, dibattiti e seminari;	
	- la fornitura di servizi volti al risanamento ed al miglioramento operativo dei committenti, ivi compresi corsi di formazione e di qualificazione, la cura delle relazioni esterne nelle pubbliche relazioni della comunicazione d'impresa, ivi compresa la definizione e l'organizzazione di campagne pubblicitarie, di indagini e ricerche di mercato, l'organizzazione di congressi e manifestazioni per enti pubblici e privati, sia persone fisiche che giuridiche.	
	La società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio essendo sempre e comunque vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, fondi, riserve ed avanzi di gestione, sia durante la vita della società che all'atto della liquidazione; in questo caso, eventuali avanzi patrimoniali saranno trasferiti ad altre imprese di utilità sociale o associazioni e fondazioni aventi scopi analoghi.	
	E' vietata la corresponsione agli amministratori, ai lavoratori subordinati ed autonomi di compensi superiori a quelli disciplinati dall'art. 3 del D.Lgs. 155/06, nonché la remunerazione di strumenti finanziari in misura superiore a quelli previsti nello stesso articolo.	
	I lavoratori hanno diritto alla giusta informazione sull'attività dell'impresa, con particolare riferimento all'utilità sociale, e sulle scelte programmatiche, partecipando alle decisioni degli Organi Collegiali.	
	Essi devono essere consultati in ordine ad ogni modifica degli ambienti di lavoro in modo che gli stessi abbiano sempre condizioni di elevata sicurezza e salubrità.	
	I dipendenti della società non possono ricevere un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.	
	La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere	

	interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per	
	oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente	
	che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e	
	fideiussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico	
	e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a	
	quelle che costituiscono l'oggetto sociale.	
	ARTICOLO 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.	
	ARTICOLO 5 - CAPITALE	
	Il capitale della società è di Euro 25.000,00 (venticinquemila).	
	Ai sensi dell'articolo 26 del D.L.18 ottobre 2012 n. 179 convertito con	
	modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221 è possibile creare categorie di	
	quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, è possibile	
	determinare liberamente il contenuto delle varie categorie anche in deroga	
	a quanto previsto dall'articolo 2468 commi secondo e terzo del codice civile.	
	In particolare l'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la	
	modifica dello Statuto, può creare categorie di quote che non attribuiscono	
	diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non	
	proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto	
	limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari	
	condizioni non meramente potestative; le quote di partecipazione ai sensi	
	dall'articolo 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e successiva conversione in	
	legge n.221 del 17 dicembre 2012 possono costituire oggetto di offerta al	
	pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di	
	capitali di cui all'articolo 30 della legge.	
	La società può emettere quote di due categorie:	
	quote di categoria ordinaria (le "Quote Ordinarie" o "Quote A") e le quote di	
	categoria speciale "B" (le "Quote B").	
	Le quote di ciascuna di tali categorie sono di seguito collettivamente	
	definite Quote.	
	Esse attribuiscono gli stessi diritti ai rispettivi titolari fatta eccezione per	
	quanto stabilito nel presente articolo dello statuto.	
	I titolari di Quote di categoria A e i titolari di Quote di Categoria B sono,	
	rispettivamente, definiti come i "Soci A" e o "Soci B" e sono collettivamente	
	definiti come i "Soci".	
	Le quote di categoria A conferiscono ai Soci A tutti i diritti loro riconosciuti	
	dal codice civile ai soci.	
	Le Quote di categoria B conferiscono ai Soci B tutti i diritti loro riconosciuti	
	dal codice civile a eccezione del diritto di voto e non hanno, altresì, il diritto	
	di prelazione di cui al successivo articolo 8.	
	Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derogatorie previste	
	dall'articolo 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e successiva conversione in	
	legge n.221 del 17 dicembre 2012, in particolare l'assemblea dei soci può	
	determinare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali	
	o anche di diritti amministrativi a seguito dell'apporto da parte di soci o di	
	terzi di opere o servizi.	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre	
	un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della	
	documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo c.c., in	
	previsione dell'assemblea ivi indicata.	
	4	

	ARTICOLO 6 - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.	
	Ai sensi dell'art. 26 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, e successiva Legge di conversione n.221 del 17 dicembre 2012, in deroga all'art. 2474 C.C., la società potrà compiere operazioni sulle proprie partecipazioni nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche di natura professionale.	
	ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI	
	I diritti dei soci sono determinati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale, sono regolate secondo il principio di non discriminazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del D.Lgs. 155/06.	
	Nel caso in cui, a chi ne fa istanza, venga negata l'ammissione in seno alla società o nel caso in cui un socio venga escluso dalla società, sarà sempre possibile chiedere che della mancata ammissione o dell'esclusione venga investita l'assemblea dei soci.	
	Il diritto di recesso spetta al socio nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge.	
	Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..	
	Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.	
	ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI	
	In caso di cessione della partecipazione sociale per atto tra vivi a titolo oneroso, agli altri soci spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle partecipazioni già possedute. A tal fine il socio cedente dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli altri soci, i quali dovranno far pervenire la propria accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della raccomandata predetta. Il diritto di prelazione non esercitato da uno o più soci, si accrescerà pro-quota in favore degli altri soci intenzionati ad esercitarlo.	
	La prelazione non si applica in caso di cessione (a titolo oneroso o a titolo gratuito) tra parenti in linea retta e tra coniugi.	
	ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO	
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.	
	ARTICOLO 10 - RECESSO - ESCLUSIONE	
	I soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.	
	Il rimborso delle partecipazioni deve avvenire nei termini e secondo le modalità previste dal quarto comma dell'art. 2473.	
	Può essere escluso il socio moroso ai sensi dell'art. 2466.	
	ARTICOLO 11 - UNICO SOCIO	

	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, si devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.	
	ARTICOLO 12 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'Art. 2479 c.c.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a norma del terzo comma dell'Art. 2479 c.c.	
	ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non sia lo stesso giorno della prima convocazione.	
	In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	ARTICOLO 14 - DIRITTO DI VOTO - DELEGHE	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La rappresentanza in assemblea è regolata dall'art. 2372 C.C.	

	ARTICOLO 15 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno degli amministratori con firma congiunta o disgiunta. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	ARTICOLO 16 -VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea, sia per la prima convocazione che per la seconda convocazione, sono valide se prese con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.	
	ARTICOLO 18 - AMMINISTRATORI	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da due amministratori con firma congiunta o disgiunta;	
	c) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'Articolo 2390 c.c..	
	Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applica l'articolo 2386 secondo comma c.c.	
	Coloro che assumono cariche sociali, come previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006 dovranno avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, quali: assenza di condanne penali ed esperienza di almeno quattro anni nel settore dell'istruzione e dell'educazione; gli stessi, inoltre non possono essere dipendenti pubblici.	
	7	

	ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.	
	La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia	
	o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le riunioni	
	del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi	
	di telecomunicazione, secondo le modalità sopra previste per le assemblee.	
	ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	RAPPRESENTANZA E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e gli sono	
	conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi	
	sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea o	
	alla decisione dei soci. L'Organo Amministrativo può nominare direttori,	
	institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di	
	atti, determinandone i poteri. La rappresentanza legale della società,	
	conformemente al sistema di amministrazione adottato, spetta	
	all'Amministratore Unico, ai due amministratori con firma congiunta o	
	disgiunta, o al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della	
	delega, ai singoli consiglieri delegati.	
	La corresponsione degli emolumenti agli amministratori è regolata, così	
	come specificato nel precedente articolo 3 dello statuto, da quanto previsto	
	all'articolo 3, secondo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 155/2006.	
	ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, fra cui il presidente	
	e di due membri supplenti. Ad essi spetta anche il controllo contabile ed il	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociale da parte dell'impresa,	
	dandone risultanza in sede di redazione del bilancio sociale ai sensi dell'art.	
	11 del Decreto Legislativo 24 Marzo 2006, n. 155.	
	I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	L'emolumento spettante ai sindaci è determinato dalle tariffe professionali,	
	se non è fissato dai soci all'atto della nomina.	
	ARTICOLO 22 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvedere entro	
	i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione	
	di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione	
	patrimoniale ed economica dell'impresa e del bilancio sociale	
	Il bilancio sarà redatto in conformità alle disposizioni di legge e secondo le	
	linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche	
	sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative ad utilità	
	sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociale da parte	
	dell'Impresa sociale.	
	La società destinerà gli utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	

9 di 10

La presente copia realizzata con sistema informatico e' conforme al suo originale ai sensi dell'art.23 commi 3, 4, 5 del D.Lgs 82/2005 e si trasmette per uso Registro Imprese. Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.

Atto IN CORSO DI REGISTRAZIONE presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli I.

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo